

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di luglio,

alle ore dodici e quindici minuti,

25 luglio 2014, ore 12,15,

in Carbonia, nel mio studio in via Croazia n. 4

dinnanzi a me professor Giuseppe Werther Romagno, Notaio in Carbonia iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è comparso il signor:

- Cuccu Matteo, nato a Carbonia il giorno 22 aprile 1975, domiciliato per la carica a Carbonia, nella sede dell'ente che rappresenta,

il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata con unico socio:

- **"SI SERVIZI S.r.l.", con sede a Carbonia, via Mazzini n. 39, capitale sociale Euro 200.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari: 03167550924.**

Detto comparso, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è convenuto per questo giorno, luogo ed ora l'unico socio della predetta società, previa convocazione eseguita con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7 del vigente statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ordine del giorno:

- messa in liquidazione della società con autorizzazione al proseguo dell'attività fino al completamento della procedura di liquidazione del Socio Unico, Provincia CI;
- nomina del liquidatore nella persona del Commissario straordinario della Provincia CI Dott. Roberto Neroni;
- riduzione del Capitale Sociale ad euro 10.000,00;
- varie ed eventuali.

Invita, quindi, me notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto e su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente il quale constata e fa constare:
 - che è presente l'unico socio, rappresentante l'intero capitale sociale e, precisamente:

- **"Provincia di Carbonia-Iglesias", con sede a Carbonia, via Fertilia n. 40,**

in persona del Commissario straordinario - tale nominato con

Registrato ad
Iglesias
il 25/07/2014
n. 1308
Serie 1T
Pagati euro 356,00

24 giugno 2014 n. 91. Propone quindi di modificare la disposizione statutaria in esame al fine di rendere la stessa compatibile con la nuova versione dell'art. 2477 c.c.

Relativamente alla riduzione di capitale proposta, il Presidente espone ai presenti che, dall'ultimo bilancio, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, approvato in data 26 marzo 2014 e depositato nel Registro delle Imprese in data 11 aprile 2014, la società risulta in attivo. Al riguardo, il Presidente rappresenta che non sono intervenute apprezzabili variazioni rispetto a quanto risulta dal suddetto documento.

Al questo punto il dottor Neroni Roberto, chiesta ed ottenuta la parola dal Presidente, manifesta la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di liquidatore.

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente propone, quindi, che si passi alla deliberazione su tutto quanto sopra esposto.

Dopo una breve ma idonea discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

1. di sciogliere anticipatamente la società, ai sensi dell'articolo 2484, n. 6, del codice civile;

2. di nominare, quale liquidatore della società, il dottor **Neroni Roberto**, sopra generalizzato, conferendo al medesimo tutti i poteri all'uopo necessari ed opportuni e, in particolare, i poteri di cui all'articolo 2489 del codice civile.

Il dottor Neroni Roberto dichiara di accettare l'incarico conferitogli.

3. di ridurre il capitale sociale da euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ad euro **10.000,00** (diecimila virgola zero zero), disponendo l'imputazione della somma di euro 190.000,00 (centonovantamila virgola zero zero) ad apposita riserva.

La presente decisione potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno di iscrizione della decisione medesima nel registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

A questo punto il signor Cuccu Matteo, quale amministratore unico della società, dichiara che, a seguito della riduzione di capitale testé deliberata, il capitale sociale risulta deliberato in euro 10.000,00, interamente versato e facente capo all'unico socio, Provincia di Carbonia-Iglesias;

4. di modificare, di conseguenza, l'articolo 6 del vigente statuto sociale come segue:

<<Articolo 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro **10.000,00** (diecimila virgola zero zero) ed è assunto e sottoscritto integralmente dall'unico socio.

Il capitale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di

Allegato "A)" all'atto n. 15.845

STATUTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita dalla Provincia di Carbonia-Iglesias una società a responsabilità limitata con unico socio ed a totale partecipazione pubblica denominata: "SI SERVIZI S.r.l.".

Art. 2

Sede

La società ha sede a Carbonia all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

Art. 3

Oggetto Sociale

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi privati di rilevanza economica, strumentali all'attività dell'Amministrazione Provinciale e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La società potrà operare esclusivamente con l'amministrazione provinciale e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, a fini puramente

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui.

La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, provvidenze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del settore.

Art. 4

Durata

La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte.

Art. 5

Disciplina dei rapporti sociali

Lo svolgimento delle attività della società nei confronti del socio unico e i relativi rapporti economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica convenzione operativa, stipulata tra la Società e il socio, nell'ambito di una convenzione quadro, che definisce i principi generali.

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è assunto e sottoscritto integralmente dall'unico socio.

Il capitale è preordinato al conseguimento dell'oggetto socia-

prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e dell'elenco delle materie da trattare.

Nella lettera di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nella lettera di convocazione, l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima ed il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo è ridotto a cinque giorni.

Di regola l'assemblea è convocata nella sede sociale. L'avviso di convocazione potrà prevedere anche un luogo diverso purché in Italia.

In mancanza delle predette formalità, l'assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Amministratore e il Collegio Sindacale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento del soggetto predetto, dalla persona designata da tutti gli intervenuti.

Ove prescritto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo me-

piano delle attività previste per l'esercizio di riferimento ed i contratti in corso, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Art. 9

Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio.

La nomina dell'amministratore è di competenza del socio unico, il quale provvederà con decisione presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.

La remunerazione dell'Amministratore unico è stabilita dall'Assemblea.

L'amministratore dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è liberamente rieleggibile.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, la sostituzione ed i compensi si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per atto costitutivo è riservato all'Assemblea.

L'Assemblea può, inoltre, nominare uno o più procuratori per

Articolo 11

Rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori, sempre nei limiti di legge.

Art. 12

Organo di Controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile.

Art. 13

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite, con criteri di oculata diligenza, da sottoporre all'approvazione dei soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Peraltro, l'organo amministrativo potrà provvedere alla convocazione dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio anche entro un termine maggiore a quello sopra indicato nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 2364 c.c.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto o dalle norme del codice civile specificatamente dettate in materia di società a responsabilità limitata, valgono le norme dettate dal codice civile in tema di società per azioni, nei limiti di compatibilità.

Articolo 16

Elezione di domicilio

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal libro soci della Società medesima.

Matteo Cuccu

Roberto Neroni

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.